

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile**

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SALMERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
COMMITTENTE

**CONTRO
APPALTATORE**

-attrice opponente-

-convenuta opposta-

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Sui fatti di causa.

Tra le parti è intercorso un contratto di appalto, con cui la **COMMITTENTE** ha incaricato **APPALTATORE** per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della parte opponente sito in **OMISSIS**.

APPALTATORE ha agito in via monitoria per il pagamento del saldo dei lavori per Euro 101.184,32.

Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione **COMMITTENTE** eccependo:

(I) di non avere sottoscritto il contratto di appalto;

(II) la nullità del contratto di appalto per indeterminatezza del prezzo;

(III) la mancanza di fonte negoziale a supporto della pretesa avversaria, nonché avanzando domanda riconvenzionale per le seguenti voci:

(IV) restituzione di somme corrisposte in eccedenza per Euro 54.633,60;

(V) ritardo nella esecuzione dell'opera, tale da avere costretto l'opponente e i suoi familiari alla locazione di un appartamento in attesa della fine dei lavori, sostenendo una spesa di Euro 40.865,00;

(VI) spese per il completamento dell'opera, affidato ad altra impresa, per Euro 21.875,00;

(VII) vizi e difetti per Euro 26.104,00;

(VIII) Euro 4.264,00 per i danni causati dalle infiltrazioni provocate dal **APPALTATORE** alla abitazione adiacente a quelle della **COMMITTENTE** così per complessivi Euro 147.741,60.

Si è costituito **APPALTATORE**, contestando in fatto e diritto le deduzioni avversarie, insistendo per la validità del contratto di appalto, per la correttezza dei conteggi e delle somme pretese per i lavori svolti, nonché per l'infondatezza di tutte le voci riguardanti la domanda riconvenzionale.

Di talché, non concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., disposta una CTU e, sulla scorta delle conclusioni peritali, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

2. Sulla quantificazione dei lavori eseguiti da **APPALTATORE**.

Sin dalla ordinanza ex art. 648 c.p.c., il Tribunale ha osservato: (i) che "il contratto prodotto nella fase monitoria non indica col dovuto dettaglio quali lavori sarebbero stati commissionati dalla committente, né contiene alcun accordo sul prezzo, tanto è vero che alcun computo metrico è stato allegato da **APPALTATORE**" (ii) che il valore probatorio dei fogli presenze prodotti sub doc. n. 3 del fascicolo monitorio è "inconsistente, in quanto da un lato privi di firma della committenza e dall'altro privi di precisi riferimenti ai lavori che sarebbero stati effettuati da quei lavoratori ivi elencati"; (iii) che "lacune siffatte rendono altresì sostanzialmente inutile il contratto prodotto da **APPALTATORE**; pertanto appare del tutto superflua l'indagine sulla firma ivi apposta dalla sig.ra **COMMITTENTE**"; (iv) che "tale contratto non contiene neppure l'indicazione del termine dei lavori e conseguentemente parte opponente non può lamentare alcun danno da ritardo".

Le criticità e le profonde lacune rappresentate dal contratto di appalto non sono state superate e colmate nel corso del giudizio, ciò consentendo di ritenere superflue le questioni riguardanti l'eccezione di falsità della sottoscrizione della **COMMITTENTE** e la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto profili di indagine del tutto inconferenti ai fini del decidere, giacché, anche se fossero fondate, comunque andrebbe applicato l'art. 1657 c.c. per la determinazione del corrispettivo delle opere realizzate da **APPALTATORE**.

Tanto è vero che, sin dalla ordinanza ex art. 648 c.p.c., il Tribunale ha osservato che la quantificazione del rapporto di dare/avere tra le parti avrebbe dovuto essere oggetto di CTU, in quanto "agli atti non vi è alcun contratto di appalto e computo metrico con l'indicazione dei lavori da eseguire, del termine dei lavori e del corrispettivo".

Ebbene, i molteplici profili di incertezza e superficialità del rapporto contrattuale per cui è causa (addebitabili ad entrambe le parti per non avere predeterminato con la dovuta puntualità il valore dei lavori nell'ambito di un computo metrico e per non avere, in corso d'opera, accertato quali lavori fossero stati effettivamente realizzati dall'appaltatore e per quale valore) sono stati confermati dallo stesso CTU, che ha rilevato che:

- "Dall'analisi del Contratto d'Appalto si rileva che: (Art.1 - Comma 1) non è specificato con chiarezza l'oggetto delle opere in contratto ma solo genericamente "...lavori di: carpenteria, posa ferro, muratura varia, ..."; ... (Art.7 - Commi 1 e 2) non è indicato l'importo complessivo delle opere ma unicamente il costo orario per ogni maestranza; (Art.9 - Comma 1) non sono indicati le modalità e i termini di pagamento del corrispettivo ma unicamente "come concordato tra le parti"; (Art.10 - Comma 1) non è indicata la durata complessiva dei lavori ma unicamente "I lavori avranno inizio il 14/05/2016 e saranno ultimati entro il fine lavori"; ecc.. Tali omissioni, a parere della scrivente, rendono il contratto sostanzialmente inutile o inadatto per la regolamentazione degli obblighi e la tutela dei diritti delle singole parti" (cfr. pagg. 7 e 8 CTU);

- "La scrivente, considerato che non è stato redatto Capitolato delle opere e in atti non sono state rilevate specifiche relative alle opere da realizzare, bensì indicazioni generiche ("Il committente affida all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori di: carpenteria, posa ferro, muratura varia, assistenza impianti elettrici e idraulici, assistenze murarie complete e lavori vari di piastrellista"), si riferisce integralmente a quanto già illustrato a pag. 8 della presente (NOTE del CTU in merito al contratto)" (cfr. pag. 21 CTU);

- "La scrivente, ribadisce quanto espresso a pag. 8 della relazione, prende atto di quanto evidenziato dal CTP e rileva che un contratto "a misura" di questo tipo (ovvero ove si indica unicamente il costo orario per ogni maestranza), stipulato per opere di questa entità e complessità, avrebbe dovuto indicare i termini di pagamento dei corrispettivi (es. tramite SAL e/o Giornale dei Lavori sottoscritti dal D.L. o dal committente), una descrizione, almeno di massima, delle opere oggetto di contratto (e non unicamente "...lavori di: carpenteria, posa ferro, muratura varia, ..."), un termine previsto della durata dei lavori (con tutte le manleve necessarie a tutela delle parti); il contratto avrebbe inoltre dovuto

essere corredato da un progetto e da un computo metrico descrittivo (anche non definitivo e con le opportune manleve a tutela delle parti)" (cfr. pag. 26 CTU);

- "La scrivente, rimanda alle successive osservazioni al computo metrico e sottolinea la mancanza di SAL e di Giornale dei lavori sottoscritto anche dal D.L. o dal Committente con indicate le ore impiegate, la mano d'opera impegnata e le quantità di lavorazioni effettuate (in mq, m3, ml, kg, ecc.)" (cfr. pag. 28 CTU);

- "La scrivente ricorda che in atti non vi sono allegate "fotografie pre cantiere", che peraltro sarebbero state di supporto alla CTU per comprendere meglio; la sottoscritta CTU nell'ipotizzare empiricamente e senza dati i m3 di materiale smaltito ha considerato la capacità massima di un cassone carrabile (40 m3) normalmente utilizzato per il trasporto di materiali di scarto o sgombero senza recupero" (cfr. pag. 30 CTU);

- "Francamente è anche paradossale che l'appalto a CAP 20100 APPALTATORE sia stato assegnato con accordi unicamente verbali (importi, tempi, modalità di esecuzione e pagamenti non sottoscritti dalle parti)" (cfr. pag. 45 CTU);

- "L'incertezza nel definire le opere eseguite da APPALTATORE è dovuta alla carenza di documenti (anche contabili) in atti; sarebbero stati sufficienti dei SAL sottoscritti dall'impresa e dal D.L. e un verbale di chiusura dei lavori al termine dei lavori eseguiti da CAP 90100 ovvero alla data dell'allontanamento della medesima dal cantiere" (cfr. pag. 47 CTU);

- "La sottoscritta invita parte opposta APPALTATORE a considerare la scarsità delle fotografie in atti (doc. 19 foto di cantiere) dove sono visibili solamente n. 20 fotografie delle lavorazioni effettuate in 4 piani dell'edificio. Le poche fotografie rilevate sono altresì poco chiare nei contenuti, in quanto non si desumono i particolari delle opere realizzate (intonaci solo piccozzati e porzioni realizzate ex novo; spallette delle finestre: vi è una sola fotografia di una portafinestra che risulta sia stata effettivamente demolita e ricostruita; scavi: 1 fotografia da cui non si desume praticamente nulla; 1 fotografia del tetto, alcune foto della nuova muratura esterna dei boxes e 1 fotografia di un solaio, ecc.). Pertanto la contestazione inerente le fotografie, che non sarebbero state prese in considerazione, è da considerare del tutto infondata e priva di senso. Per quanto attiene il giornale di cantiere, la scrivente ha preso visione sia del doc. 13 "agenda" sia dei doc. 14, 28 e 29 "giornale dei lavori"; tali documenti si presentano generici, in parte sovrapponibili e in molte parti incomprensibili sia per entità delle lavorazioni sia per collocazione delle medesime, che in alcuni casi sembrano ripetersi in modo ingiustificato. Ribadisce inoltre ancora una volta che tali documenti non sono firmati dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente" (cfr. pagg. 4 e 5 CTU integrativa);

- "la cosa francamente sorprendente è come non siano stati prodotti gli esecutivi e i disegni dei c.a. per la realizzazione del vano ascensore (peraltro non rilevati neanche tra i documenti visionati in Comune di Maslianico relativi al collaudi)" (cfr. pag. 18 CTU integrativa).

Ebbene, a fronte di un rapporto di appalto sorto ed eseguito così tanto superficialmente, tenuto conto della grave carenza di dati e documentazione di cantiere e relativa alle opere eseguite, il CTU, in assenza di diversi criteri, ha correttamente e comunque puntualmente redatto un compito metrico "sulla scorta delle numerose verifiche effettuate in contraddittorio tra i consulenti delle parti nel corso delle operazioni peritali, sulla base delle Relazioni e dei C.M.E. redatti dai CTP (ALL. 17 - Relazione preliminare CTP arch. **OMISSIS** per **COMMITTENTE**, ALL. 18 - Riepilogo lavori arch. **OMISSIS**; ALL. 19 - Relazione CME C. ing. **OMISSIS**.; ALL. 20 - Computo Maslianico Ing. **OMISSIS**.;), delle osservazioni dei CTP (ALL. 21 - Osservazioni Ing. **OMISSIS**.; ALL. 22 - Osservazioni Arch. **OMISSIS**.) e degli elaborati grafici acquisiti e sulla scorta delle documentazioni in atti, quali fotografie dei lavori e relazione del Direttore dei Lavori Arch. **OMISSIS** successiva alla consegna del cantiere da parte di APPALTATORE" (cfr. pag. 63 CTU).

Tali elementi tecnici di valutazione hanno consentito al CTU, con relazione integrativa, di giungere alle conclusioni infra riportate, dalle quali non si ha motivo di dissentire, in quanto l'elaborato peritale complessivamente considerato, anche in riferimento all'appendice integrativa, ha vagliato - con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto-ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.

Il Tribunale dunque -aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- "esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte" (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).

Il CTU, con relazione integrativa, ha dunque quantificato il valore delle opere eseguite da **APPALTATORE** in Euro 238.940,18 iva inclusa, da cui detrarre quanto già corrisposto dalla **COMMITTENTE** per Euro 236.080,60, ottenendo così Euro 2.859,58.

3. Sulle fatture per i materiali acquistati per il cantiere di Maslianico e per lo smaltimento di materiale di cantiere.

Tra le pretese del **APPALTATORE** si riscontrano anche quelle concernenti l'acquisto di materiali per il cantiere di Maslianico e per lo smaltimento di materiale di cantiere operato dalla **ALFA S.R.L.** (cfr. docc. n. 6 e 8 **APPALTATORE**).

Al riguardo, il CTU ha rimesso ogni valutazione sulla debenza di tali somme al Tribunale; così infatti si legge a pag. 55 della relazione peritale: "Stabilirà il giudice se tali fatture sono da considerare valide ai fini della causa; la sottoscritta le ha rilevate in atti e pertanto non può far altro che prenderle in considerazione".

Il CTU ne ha dunque effettuato la quantificazione, rimettendo al giudice la statuizione in merito all'addebito di tali importi alla **COMMITTENTE**.

Parte opponente assume di avere corrisposto direttamente ai fornitori le somme di cui alle fatture allegate da **APPALTATORE**.

L'eccezione è infondata.

I documenti prodotti dalla **COMMITTENTE** a supporto della eccezione in esame sono i nn. 16 bis, 17 e 18 e non provano il pagamento delle fatture allegate da **APPALTATORE**.

Il doc. n. 16 bis non prova alcun pagamento.

Il doc. n. 17 riguarda il pagamento a **CATTANEO MATERIALI EDILI**, impresa non menzionata tra le fatture prodotte da **APPALTATORE**.

Il doc. n. 18 riguarda il pagamento a **EDIL CERNOBBIO92**, per la quale si riscontra una sola fattura tra quelle prodotte da **APPALTATORE**. Tuttavia, la causale del pagamento effettuato dalla **COMMITTENTE** non corrisponde alle fatture della **EDIL CERNOBBIO92** prodotte da **APPALTATORE**.

La **COMMITTENTE** sostiene altresì che non vi sarebbe alcun elemento che riconduca le fatture prodotte da **APPALTATORE** all'attività svolta presso l'abitazione della committente, in quanto "il luogo di consegna/destinazione risulta effettuato in un sito completamente diverso dal cantiere di **Via OMISSIS**" (cfr. pag. 18 comparsa conclusionale).

L'assunto è infondato.

Se è pur vero che il luogo di destinazione indicato nelle fatture è diverso dal cantiere, è agevole evidenziare che tale indicazione corrisponde alla sede legale della impresa del **APPALTATORE**, che, evidentemente, è stata riportata nel riquadro "destinazione" impropriamente e sbrigativamente, con un copia/incolla rispetto al riquadro della intestazione della fattura in cui è riportata la sede della impresa di **APPALTATORE**.

Si badi infatti che tutti i materiali sono stati acquistati in prossimità (provincia di Como ed in Brianza) del cantiere e pertanto appare inverosimile che **APPALTATORE** si recasse così lontano dalla propria sede legale in Lodi per acquistare materiali da non utilizzare presso il cantiere della **COMMITTENTE**.

Parimenti, le fatture riguardanti lo smaltimento di materiale di cantiere indicano tutte il cantiere di Maslianico.

Può pertanto affermarsi che gli importi di cui alle fatture prodotte da **APPALTATORE**, sub docc. nn. 6 e 8 sono da addebitarsi alla **COMMITTENTE**.

Il CTU ha complessivamente quantificato tali somme in Euro 21.528,36.

4. Sulla domanda riconvenzionale di **APPALTATORE**.

Si esaminano qui di seguito singolarmente le voci della pretesa domanda riconvenzionale.

- Restituzione di somme corrisposte in eccedenza per Euro 54.633,60: dai conteggi del CTU non sono emerse somme corrisposte in eccedenza.

- Ritardo nella esecuzione dell'opera, tale da avere costretto l'opponente e i suoi familiari alla locazione di un appartamento in attesa della fine dei lavori, sostenendo una spesa di Euro 40.865,00: in assenza di un termine contrattualmente stabilito, non sussiste alcun ritardo e dunque è infondata la richiesta risarcitoria per un ritardo inesistente.

- Spese per il completamento dell'opera, affidato ad altra impresa, per Euro 21.875,00: tali costi non sono dovuti e non possono essere addebitati all'appaltatore, in quanto, a tutto volere concedere, nelle ipotesi di omesso completamento di un'opera il committente ha diritto alla corresponsione della sola maggior somma sostenuta per l'ultimazione dei lavori a seguito dell'incarico conferito ad una nuova impresa, rispetto alla spesa originariamente stabilita con l'appaltatore inadempiente.

Pertanto, la **COMMITTENTE** avrebbe dovuto provare quale maggior somma avrebbe sostenuto incaricando la nuova impresa per il completamento dell'opera, rispetto al valore dei lavori originariamente concordati con **APPALTATORE**.

In buona sostanza, dunque, gli importi oggi pretesi in via riconvenzionale sarebbero stati comunque pagati o ad **APPALTATORE** ovvero a terze imprese e pertanto la **COMMITTENTE** ha diritto esclusivamente al maggior costo dovuto all'inadempimento addebitato ad **APPALTATORE**.

Tale maggior costo tuttavia non è stato né dedotto né provato e pertanto la voce in esame non può essere riconosciuta, rappresentando piuttosto una spesa che la **COMMITTENTE** avrebbe comunque sostenuto se l'appalto con **APPALTATORE** non fosse stato interrotto.

- Vizi e difetti per Euro 26.104,00: il CTU non li ha rilevati.

- Euro 4.264,00 per i danni causati dalle infiltrazioni provocate da **APPALTATORE** alla abitazione adiacente a quella della **COMMITTENTE**: non vi è alcuna prova della responsabilità di **APPALTATORE** comunque non vi è prova che tale somma sia stata sostenuta dalla **COMMITTENTE** ovvero dalla proprietà adiacente e poi richiesta da quest'ultima alla **COMMITTENTE**.

5. Conclusioni.

L'opposizione merita accoglimento e per l'effetto il decreto ingiuntivo avanzato per Euro 101.184,32 va revocato.

La minor somma da riconoscersi ad **APPALTATORE**. ammonta ad Euro 2.859,58 + Euro 21.528,36 = Euro 24.387,94 iva inclusa.

Sicché, parte opponente va condannata a corrispondere in favore di parte opposta la somma di Euro 24.387,94 iva inclusa, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture azionate al saldo effettivo, con esclusione della rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore.

La domanda riconvenzionale della **COMMITTENTE** di Euro 147.741,60 va integralmente rigettata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al "decisum" e non al "disputatum" (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).

Sebbene la domanda monitoria sia stata significativamente ridotta da Euro 101.184,32 ad Euro 24.387,94, tuttavia il Tribunale deve tenere in considerazione -per la regolamentazione delle spese di lite- il rigetto integrale della domanda riconvenzionale avanzata per Euro 147.741,60, circostanza che impedisce qualsivoglia compensazione, anche parziale, delle spese di lite, attesa la (s)proporzione tra la percentuale di riduzione della pretesa di pagamento di **APPALTATORE**. (24%) e di rigetto della domanda riconvenzionale (100%).

Quanto al valore della controversia va precisato che alla domanda principale (Euro 24.387,94 in favore di **APPALTATORE**) non va sommato il valore della domanda riconvenzionale (Euro 147.741,60) "perché la regola del cumulo delle domande riguarda quelle proposte nello stesso processo contro la stessa parte e non quelle proposte dalle parti reciprocamente" (cfr. Cass. sentenza n. 731/2003 pag. 5 parte motiva).

Pertanto "la domanda riconvenzionale ... può determinare l'applicazione dello scaglione di valore superiore, se essa autonomamente supera il valore della domanda principale poiché la proposizione di una domanda riconvenzionale amplia comunque il thema decidendum, con conseguente esigenza di una maggior attività difensiva, pur non potendosi far luogo al cumulo delle domande per la determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione dell'onorario" (cfr. Cass. sentenza n. 14691/2015, pag. 9 parte motiva).

Conseguentemente, in luogo dello scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00, che sarebbe stato applicato in assenza di domanda riconvenzionale, va adottato lo scaglione da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00.

Quanto alle spese di CTP sostenute da **APPALTATORE** va applicato il seguente principio: "*Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue*" (cfr. Cass. sentenza n. 84/2013).

Ebbene, nella specie tali spese non appaiono né eccessive né superflue, in quanto del tutto congrue rispetto al valore della causa e necessarie per lo svolgimento delle difese strettamente tecniche che hanno interessato la fase istruttoria della controversia.

Tali spese ammontano ad Euro 8.039,12 per come documentate nella nota spese allegata alla comparsa conclusionale di replica del **APPALTATORE**.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) accoglie l'opposizione;
- 2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 23724 / 2017;
- 3) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di Euro 24.387,94 iva inclusa, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture azionate al saldo effettivo;
- 4) rigetta ogni altra domanda;
- 5) pone a carico di parte opponente le spese della CTU;
- 6) condanna parte opponente: (i) alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in Euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge; (ii) a corrispondere in favore di parte opposta le spese sostenute per la CTP, pari ad Euro 8.039,12.

Così deciso in Milano, il 8 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2021.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*